

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<b>AFFARI INTERNI (II):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<b>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
<b>FINANZE E TESORO (VI):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 7
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
<b>DIFESA (VII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
<b>ISTRUZIONE (VIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 9
<b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
<b>AGRICOLTURA (XI):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 11
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
<b>LAVORO (XIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 16

### GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

#### Commissioni riunite.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 12,05. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Misasi.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208);

BUTTÈ ed altri: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432);

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Il Presidente Zappa sottopone alle Commissioni le proposte di coordinamento del testo unificato, richiamando l'attenzione su alcune mutazioni opportune, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento.

Dopo interventi dei deputati Breganze, Coccia, De Florio, Bisantis, Tenaglia, Bonaiti, del Relatore Riccio, del Sottosegretario di Stato Misasi e del Presidente Zappa, le Commissioni approvano le proposte del coordinamento, e successivamente approvano a scrutinio segreto il testo unificato delle proposte di legge con il titolo:

« Modificazioni delle norme concernenti le controversie di lavoro ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (2679);

BELCI: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato » (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*) (3858);

BOLOGNA: « Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (*Parere della V e della VI Commissione*) (4735);

GIRARDIN e CANESTRARI: « Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 » (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (4250);

RUSO SPENA: « Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (*Parere della V e della VII Commissione*) (1159);

VIZZINI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (*Parere della V e della VII Commissione*) (2582).

Il deputato Sgarlata illustra un articolo aggiuntivo, inteso ad estendere le disposizioni della legge n. 1145 del 1967 anche agli uffi-

ciali delle guardie di pubblica sicurezza, prospettando alla Commissione le ragioni di equità e di giustizia che giustificano la proposta di integrazione.

Il Presidente Sullo avverte che l'emendamento implica conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato (del resto constatate dallo stesso proponente, che, al riguardo, ha prospettato una indicazione di copertura a riduzione di taluni capitoli di bilancio del Ministero degli interni), sicché l'emendamento medesimo dovrebbe essere trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere; poiché ciò comporterebbe un ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento, esorta il deputato Sgarlata a ritirare l'emendamento.

Dopo che il Sottosegretario Gaspari ha concordato con le osservazioni e con le considerazioni del Presidente Sullo, assicurando che i problemi posti con l'emendamento Sgarlata sono ben presenti all'attenzione del Governo (il quale si ripropone al più presto di rivedere le situazioni anomale ancora esistenti in seno agli organici degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza), il deputato Sgarlata dichiara di non insistere nella sua proposta.

La Commissione autorizza, quindi, il Presidente Sullo a procedere al coordinamento del provvedimento (i cui articoli sono stati approvati nella precedente seduta) con il titolo « Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in talune particolari situazioni ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ARNAUD ed altri: « Revoca del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori comunali e provinciali » (4177).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, nel nuovo testo elaborato dal Relatore Mattarelli.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Jacazzi, Sgarlata, La Bella, Greppi, Borsari, Cattaneo Petrini Giannina, il Relatore Mattarelli, il Sottosegretario Gaspari, nonché il Presidente Sullo, la Commissione, accogliendo taluni emendamenti proposti dai deputati La Bella, Jacazzi e dal

Relatore Mattarelli, approva gli articoli del provvedimento nella seguente formulazione:

ART. 1.

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 29 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al sindaco, anche agli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, ed al presidente dell'amministrazione provinciale, quando ricorrano motivi pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'amministrazione.

ART. 2.

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o promossa dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci e non oltre venti giorni dal deposito presso la segreteria del comune o dell'amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri stessi.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno e la deliberazione sia presa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in difetto di ciò la proposta decade.

Alle votazioni, da tenersi a scrutinio segreto, possono prendere parte gli interessati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 29 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, sono abrogati.

La Commissione approva, altresì, il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Mattarelli e Iacazzi:

« La II Commissione affari interni della Camera, in sede di approvazione della proposta di legge n. 4177, invita il Governo ad impartire disposizioni alle competenti autorità

perché i motivi sui quali si fonda la revoca del sindaco, del presidente della provincia e dagli assessori comunali e provinciali, non possano essere sindacati nel merito in sede di controllo delle deliberazioni di revoca da parte delle autorità tutorie ».

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto e risulta approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BARTOLOMEI ed altri: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4781).

Il Relatore Cattaneo Pettrini Giannina illustra il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto, analiticamente esaminando le modifiche introdotte rispetto al testo già approvato dal Senato.

Dopo interventi del deputato Jacazzi e del Sottosegretario Gaspari, che esprimono consenso con il testo illustrato dal Relatore, la Commissione approva gli articoli del provvedimento nella seguente nuova formulazione:

ART. 1.

Per l'accertamento della cecità assoluta o del residuo visivo di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718 sono istituiti presso l'Opera nazionale ciechi civili, a modifica delle precedenti disposizioni, i seguenti organi:

a) in ogni provincia, uno o più oculisti fiduciari provinciali fino a un massimo di tre, nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera, su proposta del Presidente;

b) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una Commissione oculistica regionale di revisione, nominata dal medico provinciale della provincia capoluogo della Regione e composta dal medico provinciale medesimo o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'UIC. Il Segretario regionale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. Oltre al Presidente e ai membri effettivi sono designati e nominati nello stesso modo il Presidente e i componenti supplenti;

c) presso la sede centrale dell'Opera, una Commissione oculistica superiore nominata

dal Ministro della sanità e composta da un direttore di clinica oculistica universitaria, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'UIC. Un funzionario di carriera direttiva della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario. L'Opera può chiedere al Ministro della sanità la costituzione di una o due Sottocommissioni della Commissione superiore, i cui componenti sono designati e nominati con le stesse modalità.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni e il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale ciechi civili.

#### ART. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Segreteria regionale dell'Opera entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il Segretario regionale dell'Opera, nel caso in cui riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore a 1/20, adotta provvedimento di inammissibilità dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla definizione dello esame.

Qualora invece riscontri cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 convoca l'interessato per la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avviso di convocazione dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1 lettera a).

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca, alla data stabilita, un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta libera per essere sottoposto a visita domiciliare, il Segretario regionale dell'Opera dispone con provvedimento motivato la visita oculistica fiduciaria domiciliare da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza a cura del competente oculista fiduciario provinciale.

#### ART. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto e trasmette entro 15 giorni dalla visita gli atti alla Segreteria regionale dell'Opera, la quale provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi da parte dell'oculista fiduciario.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica regionale di revisione di cui all'articolo 1 lettera b).

Qualora l'oculista fiduciario provinciale abbia accertato cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a 1/20 il Segretario regionale dell'Opera, ricevuta accettazione dell'esito dell'accertamento dall'interessato o trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'esito stesso senza che l'interessato abbia esperito ricorso, trasmette entro tre giorni gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera.

#### ART. 4.

La Commissione regionale, esaminati gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale dell'Opera, dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Segreteria regionale dell'Opera, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare o analogamente si comporta dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso s'intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la Commissione regionale dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui ai precedenti commi, nel caso di conferma del residuo visivo superiore a un ventesimo pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dal-

la visita le risultanze degli accertamenti al Segretario regionale dell'Opera, il quale adotta provvedimento di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Commissione.

Qualora invece la Commissione accerti certezza assoluta o un residuo visivo non superiore a un ventesimo, con decisione motivata accoglie il ricorso e il Segretario regionale dell'Opera trasmette entro 3 giorni gli atti alla Sede centrale dell'Opera e provvede a notificare all'interessato in via amministrativa l'esito dell'accertamento oculistico entro 15 giorni dalla visita.

#### ART. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 4, ultimo comma, della presente legge sono esaminate presso la Sede centrale dell'Opera dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera c), la quale esprime parere definitivo in merito alle risultanze stesse entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Segretario regionale dell'Opera.

Nel caso in cui la Commissione ritenga comunque insufficiente l'accertamento effettuato dall'oculista fiduciario o dalla Commissione regionale, esprime parere motivato e dispone ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale l'interessato presso la Sede centrale dell'Opera entro 30 giorni dalla definizione dell'esame degli atti.

Se l'interessato, cui almeno 15 giorni prima della data stabilita sia stato regolarmente notificato l'avviso di convocazione per la visita, non si presenti o non produca entro tale data un'istanza documentata per essere sottoposto a visita domiciliare e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente e regolarmente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Presidente dell'Opera dichiara la decadenza.

Nel caso in cui l'interessato abbia prodotto istanza documentata in carta semplice per essere sottoposto a visita domiciliare, la Commissione superiore dispone con provvedimento motivato la visita oculistica collegiale domiciliare da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti di cui ai precedenti commi, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi entro 15 giorni dalla visita le risultanze degli

accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui queste escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa entro 30 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Commissione.

Nel caso invece in cui le risultanze confermino il diritto alla pensione, il Presidente rimette entro 3 giorni gli atti al Comitato centrale di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1329 per le determinazioni di competenza.

Nel caso, infine, in cui la Commissione confermi le risultanze di cui al primo comma del presente articolo senza disporre ulteriori accertamenti, esprime parere motivato e trasmette gli atti entro 15 giorni dall'esame al Presidente dell'Opera per l'immediato inoltro al Comitato centrale di cui al comma precedente.

#### ART. 6.

Nel caso in cui lo ritenga necessario l'Opera può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Presidente, previo parere della Commissione oculistica superiore, la revisione del *visus* degli interessati, anche se titolari della pensione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

In pendenza del procedimento di revisione non è consentita la sospensione della pensione.

#### ART. 7.

Gli organi di cui all'articolo 1 devono essere costituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne l'accertamento del *visus* ai fini della concessione della pensione e ai fini della revisione, tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

#### ART. 9.

*(Disposizioni transitorie).*

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964 n. 718, sono

esaminate ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dalle stesse Commissioni secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della presente legge e sino alla nomina degli oculisti fiduciari provinciali da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Opera.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964 n. 718 sono esaminati dalle Commissioni oculistiche regionali di revisione di cui all'articolo 1 lettera b) della presente legge, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

La Commissione autorizza, quindi, il Presidente Sullo a procedere al coordinamento della proposta di legge, che, in fine di seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (4908).

Dopo illustrazione del Relatore Cattaneo Petrini Giannina, la Commissione approva senza discussione gli articoli del disegno di legge che, in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Relatore Cattaneo Petrini aveva, in precedenza, dichiarato di non insistere su un emendamento, da lei proposto assieme ai deputati Miotti Carli Amalia e Sgarlata (emendamento inteso ad estendere la corresponsione dell'indennità anche ai ciechi minorenni non titolari di pensione), poiché sull'emendamento medesimo la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario per carenza di copertura finanziaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

### BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato al tesoro, Gatto.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (*Parere alla II Commissione*) (4908).

Su proposta del presidente Orlandi, che sostituisce il relatore Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. Non ritiene invece di poter estendere tale parere favorevole all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito come articolo 2-bis ed inteso ad estendere l'indennità di accompagnamento anche ai ciechi civili che non fruiscono della pensione irreversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66: il Sottosegretario Gatto aveva infatti dichiarato che l'onere implicato da tale emendamento, difficilmente valutabile, non poteva comunque ritenersi contenuto nell'accantonamento disposto sul fondo globale a copertura del disegno di legge in esame.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

ALATRI: « Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico » (4407);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

— (*Parere alla VI Commissione*).

Il Presidente comunica di avere rimesso alla Commissione in sede plenaria la deliberazione adottata dal Comitato pareri sulle proposte di legge di iniziativa dei Senatori Trabucchi e Maier: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (n. 4902) nonché su quella di iniziativa dei deputati GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (n. 4287) perché il Comitato ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole nonostante che nessuna indicazione di copertura le proposte formulino a fronte della rilevante e comunque non determinata minore entrata disposta a favore del settore dello spettacolo, mentre nessun meccanismo compensativo (incremento dell'imponibile e quindi riequilibrio del gettito, o altro) è addotto né adducibile nella concreta fattispecie. Tale iniziativa ha adottato a termine dell'articolo 30 del Regolamento anche in ossequio al richiamo espresso in altra recente occasione dal Presidente della Camera.

In assenza del relatore Galli la Commissione delibera di rinviare il nuovo esame di tali provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

ALATRI: « Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico » (4407).

Il Presidente Vicentini comunica che il Presidente della V Commissione (Bilancio) ha rimesso alla competenza di quella Commissione plenaria, a norma dell'articolo 30 del regolamento, la decisione adottata dal Comitato pareri per un più approfondito esame delle conseguenze finanziarie implicate a carico del bilancio dello Stato dai provvedimenti in titolo.

Il Presidente Vicentini rinvia pertanto la discussione dei provvedimenti a quando sarà intervenuto il prescritto parere della Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,15.

### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

#### PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) » (*Parere alla V Commissione*) (4906).

Il Relatore Scricciolo premette all'illustrazione del provvedimento l'osservazione che esso non rispetta i termini previsti dalla legge di contabilità. Alla perenzione dei termini il disegno stesso rimedia con l'articolo 13.

Il Relatore illustra quindi gli aspetti del provvedimento che più direttamente attengono alla competenza della Commissione e li esamina analiticamente. Deplora che l'aumento di congrue al clero sia stato approvato dalla

competente commissione prima ancora che sia intervenuta la approvazione della Nota di variazione che ne prevede la copertura.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4558).

Su proposta del Relatore Azzaro la Commissione delibera, alla unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla Tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (764);

LORETI ed altri: « Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria » (4110).

Il Relatore Loreti chiede alla Commissione il mandato per riferire all'Assemblea, auspicando che, nelle more della presentazione della relazione, il Governo riveda il suo atteggiamento che lo ha indotto, dopo i pronunciamenti di non opposizione in Commissione, a richiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Il deputato Soliano pone in rilievo il lungo e faticoso lavoro svolto dalla Commissione e dal Comitato ristretto; il provvedimento non urta, anzi rispetta profondamente i criteri di incentivazione per aumento di rendimento che sono alla base dell'accordo del Governo con le confederazioni sindacali. Il Ministro del tesoro, i motivi della cui opposizione non sono espliciti, adotta posizioni discriminanti quando nega la perequazione ai finanziari e si fa promotore di provvedimenti che aumentano cospicuamente le indennità accessorie dei cancellieri e dei magistrati. Lo stesso Ministro del tesoro, che ha dichiarato in Commissione di voler ottemperare ai deliberati del Consiglio dei partecipanti della Banca nazionale del lavoro, non dimostra analoga volontà a fronte dell'unanime pronuncia di una Commissione parlamentare,

Il deputato Bima, pur dichiarando che miglior assetto il problema potrebbe trovare alla luce dell'articolo 12 del disegno di legge di riforma tributaria, ricorda il lungo lavoro svolto dalla Commissione ed auspica che il Governo chiarisca i motivi di riserva.

Il deputato Silvestri nota che il provvedimento gode il favore unanime della Commissione e che le Commissioni I e V hanno espresso il proprio parere favorevole. La perequazione oggetto delle proposte è preliminare alla stessa riforma. Ricorda le numerose pronunce del Ministro e dei Sottosegretari alle finanze, favorevoli al provvedimento, ed auspica che il Ministro del tesoro sciolga finalmente la riserva.

Il deputato Zugno sottolinea i motivi di perequazione e rivalutazione che sono alla base del provvedimento; motivi che il Governo non può respingere.

Il deputato Scricciolo deplora l'atteggiamento del Governo, il quale non ritiene di dover chiarire alla Commissione i motivi di opposizione ai provvedimenti in esame.

Il Relatore Loreti ribadisce che i provvedimenti si mantengono nella linea più volte affermata e sottolineata dal Governo. Auspica un ripensamento del Governo stesso che renda possibile l'approvazione del testo unificato dei provvedimenti.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 8,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Cossiga e Santero.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4900);

BUFFONE: « Istituzione dell'Accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le Forze armate » (2939).

Il Relatore Fornale riferisce sui due progetti di legge che tendono ad istituire un'accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio perma-

nente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali del Servizio sanitario e del Servizio veterinario dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina.

L'oratore, tributato un vivo plauso al deputato Buffone per l'iniziativa da lui presa, invita tuttavia la Commissione a scegliere come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge, perché più completo ed aggiornato nella copertura. Conclude raccomandando che nell'Accademia sanitaria la parte militare sia assolutamente secondaria rispetto a quella medica e scientifica e fa voti che la Direzione dell'Accademia stessa venga affidata ad un ufficiale generale medico, che sia libero docente universitario e goda di indiscusso prestigio scientifico.

Intervengono nella discussione i deputati: Abate, il quale porta l'adesione del gruppo socialista; Fasoli, il quale lamenta il ritardo con cui il Governo provvede ad una esigenza così seria quale è quella del miglioramento del livello scientifico e della attrezzatura tecnica dei servizi sanitari delle Forze armate e fa voti perché venga data la precedenza nell'ammissione ai corsi ai meritevoli e meno abbienti; Buffone, il quale ringrazia il Governo per aver concretato il suo progetto e dichiara di aderire alla proposta del Relatore di prescegliere come testo base il disegno governativo e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero, il quale assicura la Commissione circa la prevalenza dell'indirizzo medico e scientifico su quello militare nella formazione degli allievi dell'Accademia e sul livello di direzione della stessa.

Successivamente la Commissione, prescelto come testo base il disegno di legge, ne approva gli articoli senza modificazioni.

La votazione a scrutinio segreto del provvedimento è rinviata ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, al Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4800).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Caiati, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, invita la Commissione ad approvare il provvedimento.



Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il disegno di legge n. 4800 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

DE MEO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (4862).

Il Relatore Abate rinvia alla relazione favorevole da lui già svolta in sede referente nella seduta del 27 febbraio 1968 e si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal Governo tendente a stabilire che gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbano aver superato rispettivamente l'età di 27 e 38 anni, anziché 40.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, conferma il giudizio favorevole del Governo.

La Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge con l'emendamento proposto dal Governo.

Successivamente, la proposta di legge numero 4862 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

**ISTRUZIONE (VIII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

STORCHI ed altri: « Norme sulla istruzione professionale dei sordomuti » (4175).

Il Presidente Ermini ricorda, in via preliminare, che nella precedente seduta era stato approvato senza modificazioni l'articolo 1 della proposta di legge.

Dopo interventi del deputato Franceschini e del Sottosegretario Elkan, è approvato senza modificazioni l'articolo 2. Risultano altresì approvati l'articolo 3 (con la soppressione dei primi due commi, in accoglimento di emendamenti presentati dal deputato Franceschini) e l'articolo 4 (in accoglimento di un

emendamento suggerito dalla V Commissione Bilancio in ordine alla indicazione di copertura).

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

**IN SEDE REFERENTE.**

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Elkan e Romita.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

FINOCCHIARO e CODIGNOLA: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (4860).

Il deputato Romanato, in sostituzione del relatore, illustra la proposta di legge intesa a prorogare per l'anno scolastico 1968-69 gli incarichi triennali conferiti agli insegnanti degli istituti professionali e a quelli degli istituti secondari inferiori, in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831 e 15 febbraio 1963, n. 345. Quindi, su sua proposta e con l'assenso del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

CASTELLUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante » (3673).

Il relatore Franceschini illustra favorevolmente il provvedimento inteso a prevedere la costituzione di un Comitato nazionale con il compito di preparare e di attuare le iniziative culturali, scientifiche, artistiche e sul piano nazionale e internazionale, (secondo un programma da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione), nonché l'erogazione di un contributo per la celebrazione del 525° anniversario della nascita di Donato Bramante.

Quindi, su sua proposta, e dopo intervento del deputato Romanato, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

NANNINI ed altri: « Modifiche alle norme relative ai concorsi e alle nomine dei di-

rettori didattici di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380 » (2808);

NANNINI: « Modifiche alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine a concorsi a posti di direttore didattico in prova » (3713).

Il relatore Buzzi illustra i provvedimenti, soffermandosi in particolare a considerare la proposta di legge n. 3713, intesa ad eliminare la contraddizione esistente tra l'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, e l'articolo 56 del Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, in ordine all'iscrizione in una graduatoria nazionale permanente dei candidati non vincitori che riportino in concorsi direttivi una votazione complessiva di almeno 105 su 150; la contraddizione esistente tra la natura del concorso per titoli ed esami e il risultato di esso, nonché la contraddizione esistente tra il predetto articolo 1 della legge n. 380 e l'articolo 4 della stessa che prevede l'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente dei candidati a concorsi espletati tra il 1954 e il 1963, i quali abbiano riportato il punteggio compreso tra 100 e 105.

Dopo aver, quindi, illustrato la proposta di legge n. 2806, intesa a consentire una uniforme applicazione della legge n. 380, per tutto il personale dirigente della scuola, propone di richiedere la sede legislativa della proposta di legge n. 3713 e di rimeditare, invece, la proposta di legge n. 2808.

Dopo intervento del deputato Pitzalis, il quale esprime perplessità sul disposto della proposta di legge n. 3713 ed auspica la predisposizione di un adeguato provvedimento che consenta al Ministero della pubblica istruzione di risolvere in radice la questione degli incarichi in questo settore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge al fine di approfondire ulteriormente la materia.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

FUSARO e CODIGNOLA: « Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso la " Scuola superiore per interpreti e traduttori " di Milano » (4439);

FUSARO e CODIGNOLA: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (4893).

Il relatore Dall'Armellina, ricordati i termini del dibattito svoltosi in ordine alla proposta di legge n. 4439, illustra la proposta di legge n. 4893, intesa a stabilire che i diplomi rilasciati dalla Scuola interpreti e traduttori

di Milano sono riconosciuti validi ad ogni effetto per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete-parlamentare e di segretario interprete.

Su sua proposta, quindi, la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4893.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE, 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

#### PROPOSTA DI LEGGE:

NANNINI: « Istituzione del Magistrato per l'Arno » (4644) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente Alessandrini svolge un'ampia relazione sulla proposta di legge ponendo in rilievo la necessità della creazione del Magistrato per l'Arno, anche in relazione ai fenomeni alluvionali verificatisi recentemente nella provincia di Firenze. Propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, pur rilevando che il problema deve essere visto nel contesto più generale dell'attribuzione di specifiche competenze ad organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici in relazione a singoli bacini idrografici. Conclude prospettando alla Commissione l'opportunità di richiedere che la proposta di legge stessa sia deferita alla sua competenza primaria.

Intervengono i deputati Curti Ivano, che si dichiara favorevole alla proposta di legge, segnalando la necessità di un coordinamento delle competenze in materia di interventi per la difesa del suolo, la sistemazione dei corsi d'acqua e la regolamentazione delle acque e sottolinea la necessità che la proposta di legge stessa venga esaminata dalla Commissione in sede di competenza primaria; Beragnoli, che ricorda gli emendamenti presentati in occasione della discussione della recente legge sulla difesa del suolo, tendenti all'istituzione di un Magistrato alle acque per la Toscana, e che non furono accolti dalla maggioranza, ribadisce l'esigenza già affermata attraverso gli emendamenti stessi, prospetta l'opportunità che il nuovo organo abbia competenze anche per quanto attiene alla autorizzazione per la costruzione di dighe e al trasferimento degli

abitati nei bacini di espansione e conclude dichiarandosi favorevole alla proposta formulata dal deputato Curti Ivano e sottolineando l'importanza della continua presenza dell'uomo sul territorio ai fini della regolamentazione delle acque; Cavallaro Francesco, che si dichiara favorevole alla proposta di legge, rilevando i frequenti fenomeni alluvionali che si verificano nella città di Firenze e prospetta alcune perplessità circa la richiesta formulata dal deputato Curti Ivano, ritenendo che il suo accoglimento potrebbe ritardare l'approvazione del provvedimento; e Nannini, il quale ribadisce le ragioni che lo hanno indotto alla presentazione della proposta di legge.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, e di richiedere nel contempo che essa sia deferita alla sua competenza primaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SED 3 LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1<sup>o</sup> MARZO 1968, ORE 9,20 — *Presidenza del Presidente SEDATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori ORLANDI ed altri: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne » (*Approvata dal Senato*) (3214);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private » (1571).

Il Relatore Gerbino sottolinea l'opportunità di approvare i provvedimenti in discussione che tendono a disciplinare la concessione delle licenze di pesca. Propone alcuni emendamenti alla proposta 3214, concernenti la soppressione del secondo comma dell'articolo 22-bis e l'inclusione fra gli organismi ed enti cui spettano le soprattasse, previste dalla tabella allegata, delle associazioni nazionali cooperative di categoria, giuridicamente riconosciute.

Dopo un intervento favorevole all'approvazione della legge e degli emendamenti del Sottosegretario Antoniozzi, gli emendamenti e gli articoli della proposta 3214 sono approvati.

La proposta stessa, dopo che è stata dichiarata assorbita la proposta n. 1571, viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori SPEZZANO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria » (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano » (*Urgenza*) (1072).

Il relatore Della Briotta riferisce sul coordinamento degli articoli del testo unificato delle due proposte.

Dopo interventi del deputato Magno, del relatore Della Briotta e del Presidente, gli articoli del provvedimento sono approvati — salvo riserva di coordinamento nel seguente testo:

ART. 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

Il Parco si estende in ciascuna delle provincie della Calabria e sarà costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale della programmazione economica la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non può essere superiore a 15 mila ettari.

Tuttavia la superficie del Parco può essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

ART. 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

- a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e centri di riproduzione ittica;
- c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di classi arboree di elevata età;
- d) zone non boscate.

ART. 3.

Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio del Parco è vietato:

- a) esercitare l'attività di disboscamento;
- b) modificare il regime delle acque;
- c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;
- d) esercitare la caccia o la pesca;
- e) effettuare utilizzazioni agrarie;
- f) eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- g) allestire attendamenti e campeggi;
- h) accendere fuochi all'aperto;
- i) praticare l'esercizio dello sport sciistico organizzato o di altro sport organizzato;
- l) svolgere attività turistiche.

Inoltre nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, è vietata qualsiasi altra attività che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, è consentito all'Amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attività di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

Nelle zone, di cui alla lettera c) del precedente articolo, sono consentite:

- a) costruzioni di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;
- b) l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresì consentite — previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco — le seguenti attività:

a) le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuità del bosco in conformità ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive anche di quelle naturalistiche e turistiche;

b) quelle di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed l) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, è rilasciata dall'Amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attività da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalità del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

Nelle zone non boscate, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi tutte le attività indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

ART. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e su proposta del Comitato di cui all'articolo 9.

Per ogni comune, sono indicati dal Comitato su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati da comprendere eventualmente nel territorio del Parco nonché la ripartizione del medesimo nelle zone di cui all'articolo 2.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per 60 giorni all'Albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel Parco.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel Parco e di delimitazione delle zone, devono essere presentati a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni al comune al quale appartengono i terreni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette — unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione — gli eventuali reclami, nonché l'esemplare della mappa al Comitato, di cui all'articolo 9, che entro 30 giorni dalla ricezione inoltra gli atti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto del Ministro.

#### ART. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal Comitato di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

#### ART. 7.

L'opera per la valorizzazione della Sila — Ente di sviluppo in Calabria — in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso con l'osservanza delle norme della presente legge.

#### ART. 8.

Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'Amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'Ispettore regionale delle foreste, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

#### ART. 9.

L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un « Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria », così composto:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste con funzione di presidente;

2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche — Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

4) un rappresentante della Cassa del mezzogiorno;

5) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

6) due rappresentanti dell'Opera valorizzazione Sila — Ente di sviluppo in Calabria;

7) il Capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;

8) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;

9) il Capo della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;

10) un rappresentante del CONI;

11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei Consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;

12) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di ciascuna delle provincie interessate;

13) un docente universitario di botanica;

14) un docente universitario di zoologia;

15) un docente universitario di selvicoltura;

16) un docente universitario di urbanistica;

17) un rappresentante dell'Associazione « Italia nostra »;

18) un rappresentante dell'Associazione dell'unione dei forestali d'Italia.

Il Direttore del parco parteciperà ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il Presidente ed i membri del comitato di cui al precedente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni.

Ai membri del comitato non spetta alcuna indennità di funzione.

#### ART. 10.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato di cui

al precedente articolo deve esprimere parere su:

a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco;

b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;

c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;

d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito:

a) sui piani di assestamento boschivo;

b) sui piani regolatori, comprendenti territori del Parco, sui piani paesistici;

c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;

d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

#### ART. 11.

Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni — in quanto applicabili — contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 12.

Nell'organico previsto dalla tabella I, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

#### ART. 13.

Al Servizio di guardiania nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il Corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.

Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera valorizzazione Sila — Ente di sviluppo in Calabria — distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.

#### ART. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione

della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177; e sue integrazioni e modificazioni e con ogni altro contributo erogato da Enti, Associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera a) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Viene quindi approvato il nuovo titolo della legge: « Istituzione del Parco nazionale della Calabria ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SEDATI e SAMMARTINO: « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » (4909).

Il Relatore Rinaldi motiva la opportunità della proposta.

Il deputato Ognibene dichiara di aderire alla proposta; osserva nondimeno che il decreto sulla sperimentazione deve essere ampiamente emendato e che l'attuale provvedimento apre la via a tali modifiche nella prossima legislatura.

Dopo intervento del deputato Tedeschi, anch'egli favorevole al provvedimento, viene approvato un emendamento all'articolo unico del provvedimento, che è quindi votato direttamente a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 12,50. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAIANI e GIANQUINTO: « Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei partecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalle mareggiate del 4-5 novembre 1966 » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4338).

Dopo un intervento del deputato Beccastriani, col consenso del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere la assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

**LAVORO (XIII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° MARZO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

MITTERDORFER ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (531).

Il deputato Cengarle, in sostituzione del Relatore riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che dispone il riconoscimento del servizio militare prestato nelle forze armate austriache nella guerra 1915-18 agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Dopo breve discussione la Commissione approva gli articoli della proposta di legge, con alcuni emendamenti dei deputati Cengarle e Mitterdorfer all'articolo 1 che rimane così formulato:

« I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti ».

La proposta di legge è poi, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

TAMBRONI: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti. Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3587).

Il Sottosegretario di Stato Calvi dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto concerne le modificazioni proposte dai deputati Mazzoni ed altri al nuovo testo proposto dal Relatore Cocco Maria.

Dopo interventi dei deputati Mazzoni, Tambroni e del Relatore Cocco Maria, la Commissione approva un articolo unico che risulta così formulato:

« Per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, è ridotta del 30 per cento.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli Istituti interessati.

Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ».

La Commissione successivamente vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge, con il titolo: « Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti ».

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » Relatore: Guerrini Giorgio (*Parere della IV Commissione*) (2321);

DE' COCCI ed altri: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi

per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (392);

RUSSO SPENA ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428);

CARIGLIA: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie » (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili » (4038);

BELCI: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (4097);

BOLOGNA: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (4238);

SERVELLO ed altri: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio » (4278);

Il Presidente Santi dà notizia che sono ancora in corso i lavori del Comitato ristretto incaricato di esaminare preliminarmente gli emendamenti proposti dal Governo al testo unificato delle proposte e del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione a martedì 5 marzo, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## CONVOCAZIONI

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 5 marzo, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge:*

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contrav-

ventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della IV Commissione*);

DE' COCCI ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della XII Commissione*);

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della IV Commissione*);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV e della V Commissione*);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (4038) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I Commissione*);

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097) — Relatore: Guerrini Giorgio;

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) — Relatore: Guerrini Giorgio — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della IV, della VII e della XIV Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 22,30:*